

Città di Asolo

Provincia di Treviso

Area Lavori Pubblici e servizi cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I Codice Civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e alle attività funebri e cimiteriali.

Tali attività si riferiscono alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali ed impianti annessi e pertinenti, alla concessione e cessione in uso di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e cadaveri.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità locale socio-sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Per i servizi di polizia mortuaria e delle attività cimiteriali gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, le funzioni, l'organizzazione, le condizioni di erogazione del servizio e la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono di competenza del consiglio comunale per quanto concerne le funzioni e l'organizzazione, e si rifanno al contratto e carta dei servizi per le altre.

Art. 3 Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 2.

Art. 4 Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, imbalsamazione o altri trattamenti e operazioni cimiteriali), una concessione (manufatti cimiteriali, aree, tombe di famiglia, loculi, cellette ossario), l'apposizione di simboli (croci, lapidi, busti o altro) o la costruzione di manufatti (edicole, monumenti, lapidi, copri-fossa o altro) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune e/o, se diverso, il soggetto gestore.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività o al passaggio in giudicato della sua risoluzione oppure fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale e/o, se diverso, il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente nell'atto risolutivo della controversia.
4. In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, a tutti gli stessi.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti residenti nel comune al momento del decesso;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa (comprese le spese gestionali cimiteriali), fino all'esumazione ordinaria compresa, per i defunti, deceduti nel comune, considerati indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione, per i resti mortali di persone decedute nel comune che siano risultate indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, nonché alle Leggi Regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del Codice Civile.

Il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Il trasporto funebre costituisce prestazione a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui ai commi precedenti.

7. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del servizio di polizia mortuaria e/o del gestore dei servizi cimiteriali, è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro, di cui all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, atto a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, compilato cronologicamente dagli addetti e a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono tenuti visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, e nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali:

- a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);

- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe di famiglia per le quali sia in corso procedura di decadenza, di revoca della concessione o altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II FERETRI

Art. 7 Deposizione salma

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 8 Verifica e chiusura

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, e a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
5. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
6. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
7. E' severamente vietato spogliare i cadaveri e appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...
8. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli artt. 30 e 31 del DPR 285/1990.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 9 Autorizzazione trasferimento in altra sede

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, venga constatata la perfetta tenuta del feretro e sia dichiarato che il suo trasferimento in altra sede può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può esserne ugualmente consentito il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione.
Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 42.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate e inserite nell'autorizzazione emessa dal Sindaco, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285.
4. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.
5. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 10 Autorizzazione

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, tenuto conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 11 Trasporto cadaveri e resti

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.
Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 12 Morte in luogo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione o all'obitorio.

Art. 13 Morte per malattia infettiva

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 11 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 18, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 14 Portatori di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15 Corteo Funebre

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 16 Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 11 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 17 Trasporto salme fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 18 Trasporto salme da e per l'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.
6. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 19 Transito feretro

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento, con le modalità di registrazione di cui all'art. 55 punto 2 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario o di altro medico da lui delegato.

2. Il convoglio funebre che debba attraversare in transito il territorio comunale, deve, e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

3. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati ad uso didattico ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 20 Trasporto resti

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III

CIMITERI ED INUMAZIONI

Art. 21 Elenco Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:

- a. Cimitero di Sant'Anna - Capoluogo
- b. Cimiteri di S. Apollinare - Casella d'Asolo
- c. Cimitero di Pagnano d'Asolo
- d. Cimitero di Villa d'Asolo.

Art. 22 Campi inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 23 Inumazioni e sepolture comuni

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero; dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (non inferiore a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, con oneri a carico del richiedente, è permesso inumare in posizione soprastante alla cassa, anche in tempi diversi dall'originale sepoltura della cassa, cassette-ossario e/o urne cinerarie, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra il feretro inumato a condizione di non creare carico sul feretro, tale da provocarne nel tempo lo sfondamento.
Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto, per un massimo di due cassette-ossario e/o urne cinerarie per sepoltura. Per quest'ultime segue la disciplina della sepoltura primaria, con le conseguenze relative in caso di esumazione.
5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente punto 1.

6. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

7. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

8. E' stretto dovere degli operatori cimiteriali di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta.

9. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni (presenti da minimo dieci anni).

10. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti ai sensi dell'art. 51.

11. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e qualsiasi altra opera muraria.

12. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento. Sul cippo, posto subito dopo coperta la fossa con la terra, a cura del custode del cimitero, che ne curerà poi l'assetto fino alla costipazione del terreno, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

13. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, condizione delle persone defunte, data di nascita e data di morte. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto.

E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

14. E' permesso collocare croci, piccoli monumenti o lapidi in metallo, legno, pietra o marmo entro determinate dimensioni, che non eccedano l'ingombro delle sepolture, con altezza contenuta entro 100 cm., solo dopo un congruo periodo di tempo dalla sepoltura, in modo da permettere un adeguato assestamento del terreno.

Al momento dell'esumazione, tali ricordi verranno consegnati ai familiari ove reperibili e saranno totalmente rimossi trascorso il periodo ordinario di dieci anni.

15. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché non siano di ingombro alle tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero.

16. Scaduto il termine delle inumazioni in un determinato riquadro del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente. Gli aventi diritto potranno far raccogliere e trasportare i resti in altra destinazione e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

17. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso senza che ci sia stata rivendicazione da parte degli aventi diritto, i resti ossei saranno collocati nell'ossario del cimitero e ogni cosa cadrà in proprietà del Comune. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Art. 24 Verifica Feretri

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa di metallo deve essere esterna a quella di legno in modo da poterla

agevolmente togliere prima dell'inumazione. In altro caso, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione di tagli o fori sulla cassa metallica, asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Il feretro destinato all'inumazione deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO IV TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 25 Concessioni

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o cappelle;
- b) tombe di famiglia o parte di esse, forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26 Costo Concessioni e tariffe

Il costo delle concessioni di cui all'art. 25 e le tariffe per le prestazioni in ambito funerario o cimiteriale sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 27 Spese manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 28 Costruzioni su aree cimiteriali

1. L'attività edilizia all'interno dei Cimiteri è normata in via primaria dal presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (DPR 10/9/1990 n. 285) e in via secondaria dal piano regolatore cimiteriale del Comune. Fino all'adozione del PRC la destinazione delle aree all'interno dei cimiteri sono individuate con atto del Consiglio Comunale.

Il PRC determina, per le sepolture private, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del DPR 10/09/1990 n. 285 e s.m.i.; in attesa di approvazione del PRC, con atto della Giunta Comunale sono adottate norme di edilizia cimiteriale in conformità degli articoli 76 e 91 del DPR 10/09/1990 n. 285 e s.m.i.

Per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri da parte dei privati, titolari di concessione d'uso di aree per tombe di famiglia e/o cappelle, dovrà essere presentata istanza di Permesso a costruire o altra istanza atta ad ottenere titolo abilitativo.

2. Le costruzioni di tombe e cappelle su aree cimiteriali in concessione, dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

All'atto della concessione dell'area o del rilascio del Permesso a costruire o di titolo abilitativo viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, per dette tombe deve essere accertato dal Comune se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

5. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

Art. 29 Cessione tombe di Famiglia e cappelle

1. Le tombe di famiglia e le cappelle non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di abbandono o di rinuncia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

I resti mortali od ossei degli occupanti, in mancanza di indicazioni, saranno trasferiti nell'Ossario comune del Cimitero.

2. Il nuovo concessionario dovrà versare al Comune la somma prevista dalle tariffe vigenti.

Art. 30 Tombe di Famiglia o Monumentali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed i rispettivi coniugi;
- i fratelli e le sorelle consanguinee ed i rispettivi coniugi;
- il coniuge;
- gli affini entro il 1° grado.

Eventuali deroghe, se giustificate, potranno essere autorizzate dal Sindaco.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è

riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, parti delle tombe di famiglia che ha costruito direttamente. Tali porzioni sono definite con frazionamento approvato dalla Giunta Comunale.

7. Le concessioni di cui al precedente comma 6 sono da intendersi tombe di famiglia e quindi disciplinate dalla stessa normativa.

8. E' altresì concesso agli aventi diritto l'autorizzazione alla tumulazione in tomba di famiglia per salme già tumulate, previa rinuncia della concessione di loculo individuale e di ossario già in essere. Per gli anni mancanti al termine della concessione, decorrenti dalla data di rinuncia, non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune.

9. Le aree vengono concesse su presentazione di specifica istanza; qualora nell'ambito di Avviso per la concessione di aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia e/o cappelle si accerti la presentazione di un numero di domande ammissibili superiori ai lotti disponibili, l'assegnazione avverrà secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- istanza presentata da parte di privati, Enti, fondazioni e associazioni con residenza/sede in località Casella d'Asolo; in caso di istanze superiori ai lotti disponibili viene data priorità al privato rispetto ad Enti, fondazioni e associazioni;

- nascita nel Comune di Asolo in ordine di età (dal più anziano) degli offerenti;

- in caso di ulteriore parità in ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

10. Non possono essere concesse aree cimiteriali o tombe di famiglia a chi già titolare di analoghe concessioni in uno dei cimiteri del Comune di Asolo, relative ad aree cimiteriali, tombe di famiglia o cappelle, salvo espressa rinuncia all'atto dell'istanza di concessione.

11. All'atto della pubblicazione degli specifici Avvisi per la concessione di aree cimiteriali e tombe di famiglia il responsabile del servizio stabilirà ogni ulteriore condizione e termini della procedura.

Art. 31 Casi particolari

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

3. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

4. Tale concessione è soggetta alla stessa regolamentazione delle concessioni di loculi individuali.

Art. 32 Utilizzo delle sepolture

1. Le sepolture possono essere date in concessione a persone fisiche, anche in solido tra loro, ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche, ad enti morali rappresentativi di comunità di persone legate tra loro da un evidente spirito di appartenenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti religiosi, gruppi militari).

2. In caso di pluralità di concessionari, ogni atto relativo alla sepoltura è concordato tra gli stessi. Ove uno dei concessionari richieda o adotti disposizioni relative ad una sepoltura, il Comune

ritiene che agisca con il preventivo consenso di tutti gli interessati e, di conseguenza, rimane estraneo ad ogni controversia.

3. Se il concessionario è una persona fisica, ciascun discendente - erede gli subentra per intero nella qualità di concessionario. Dal subentro sono esclusi i legatari.

Nelle sepolture concesse a persone fisiche possono essere tumulati il concessionario, il coniuge, il convivente "more uxorio", i parenti e gli affini in linea retta, nonché i parenti in linea collaterale entro il quarto grado.

4. Se il concessionario è una persona giuridica, le prerogative del concessionario sono esercitate dal legale rappresentante pro-tempore.

Nelle sepolture concesse a persone giuridiche, possono essere tumulati tutti coloro che sono contemplati dal rispettivo ordinamento.

5. La sepoltura di ogni feretro, cassetta ossario o urna cineraria deve essere autorizzata dal concessionario o dai suoi discendenti eredi.

6. Il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Sono possibili operazioni di riduzione e/o cremazione di resti, al fine di razionalizzare gli spazi, previa richiesta all'ufficio comunale competente.

7. Il concessionario non può disporre della sepoltura in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di concessione.

Il diritto d'uso della sepoltura non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario comporta di diritto la nullità.

Art. 33 Concessioni pregresse

1. Le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la durata definita al momento della stipula dell'atto concessorio, salvo modifiche per disposizioni di legge e salvo modifiche del titolo concessorio.

2. In merito alle concessioni per le quali non è possibile reperire alcuna documentazione, si presume "juris tantum":

- che la concessione sia stata stipulata nell'anno in cui è stata eseguita la prima tumulazione;
- che la concessione abbia una durata di anni 99, se tomba di famiglia, o di 40 anni se loculo od ossario;
- che i posti concessi siano quelli effettivamente esistenti;
- che il concessionario sia la persona o le persone che dimostrino con documentazione certa di essersi occupate della sepoltura e di essere i congiunti più prossimi delle persone sepolte nel manufatto.

3. Alle concessioni pregresse si applicano le condizioni indicate nel provvedimento di concessione quando non siano incompatibili con la normativa statale, con la normativa regionale e con il presente Regolamento.

4. Le concessioni cimiteriali di durata perpetua, in occasione del rinnovo, subentro, reintestazione o comunque di modifica del titolo originario, vengono trasformate in concessioni temporanee.

Art. 34 Riuso e ampliamento

1. E' consentita la tumulazione di feretri in tumuli già occupati, previa rinuncia alla concessione esistente o nel caso non esistano discendenti reperibili, e previa estumulazione dei feretri in essi conservati.

2. Il riuso o la riassegnazione agli aventi titolo comporta la decadenza di ogni rapporto concessorio esistente e la stipula di una nuova concessione.
3. Tutte le operazioni inerenti sono a carico dei richiedenti, sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 35 Retrocessioni e rinuncia alla concessione

1. E' data possibilità di rinunciare alla concessione di aree, tombe e/o loculi inoltrando comunicazione all'ufficio servizi cimiteriali.
2. La rinuncia non può essere sottoposta a condizione alcuna ed è irrevocabile.
3. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale quando la sepoltura sia stata liberata dagli "occupanti". L'operazione è a carico degli aventi titolo.
3. La rimozione dei feretri custoditi nel manufatto oggetto di concessione è considerata implicita rinuncia alla concessione stessa.
4. In caso di rinuncia da parte dei concessionari, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune ed è compito del Comune recuperare o rimuovere eventuali cippi o decori presenti sull'area occupata.
5. La retrocessione comporta il riconoscimento ai retrocedenti di una somma pari al 50% della tariffa in vigore, diminuito della relativa % per ogni anno di mancata utilizzazione rispetto al periodo complessivo della concessione, secondo la seguente formula: Tariffa vigente x 50% / (n. anni residui / n. anni concessione).

Nel caso di rinuncia a concessioni perpetue verrà riconosciuto ai retrocedenti un indennizzo pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia; per casistiche particolari e per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico e previa accettazione a cura della Giunta Comunale, è riconosciuto ai concessionari un equo indennizzo previo contraddittorio ed in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Art. 36 Revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può revocare le concessioni in essere quando sia necessario per ampliamento, modificazione topologica del Cimitero o per ragioni di interesse pubblico.
2. Ove possibile, il Comune riconosce a titolo gratuito il diritto alla concessione di un'area della stessa tipologia di quella revocata, di durata pari alla durata residua di quella revocata. Se la concessione revocata è perpetua, la nuova concessione avrà durata di 99 anni dal momento della stipula.
3. Al concessionario sarà data comunicazione in tempo utile dell'avvio del procedimento di revoca. Ove non sia possibile reperire il concessionario o se l'operazione riguarda più concessionari o un numero elevato di concessioni da revocare nel medesimo momento, la comunicazione individuale sarà sostituita dall'avviso mediante Albo Pretorio e affissione all'albo del Cimitero, nonché sui manufatti oggetto del procedimento.

Art. 37 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione viene dichiarata:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di grave violazione delle prescrizioni del presente Regolamento;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nella concessione.

2. Ravvisata una delle circostanze di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria contesta la mancanza al concessionario e, ove non sia possibile reperirlo o l'operazione riguardi un numero elevato di concessionari, la comunicazione individuale sarà sostituita dall'avviso mediante Albo Pretorio e affissione all'albo del Cimitero, nonché sui manufatti oggetto del procedimento.

3. Nell'atto di diffida, il Responsabile del servizio fissa un termine di 30 giorni entro il quale il concessionario può formulare osservazioni e deduzioni o assumere impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato avvio al procedimento di decadenza.

4. Decorso vanamente il termine previsto dalla diffida o ritenute le argomentazioni addotte insufficienti o irrilevanti, viene pronunciata, motivandola, la decadenza della concessione.

5. Ove il Responsabile del servizio ritenga fondate le osservazioni e deduzioni, il procedimento di decadenza non avrà seguito e sarà archiviato.

6. Nel caso il concessionario assuma impegni atti a rimuovere le circostanze che hanno dato avvio al procedimento, il Responsabile del servizio sospenderà il procedimento di decadenza per il tempo necessario all'attuazione degli impegni. Decorso il termine previsto ed eventuali periodi di proroga, il Responsabile verificherà la realizzazione degli impegni assunti dal concessionario e, se realizzati, disporrà l'archiviazione del procedimento di decadenza. In caso contrario, previo accertamento dell'incompletezza o inadeguatezza di quanto realizzato e dopo aver sentito il concessionario per eventuali ulteriori osservazioni, il Responsabile del servizio pronuncerà la decadenza della concessione.

7. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo ai titolari delle concessioni per cui è pronunciata la decadenza.

Il Comune si riserva di adire le vie legali contro i suddetti titolari ove, con il loro comportamento, abbiano arrecato danno o pregiudizio al Comune di Asolo.

Art. 38 Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per mancanza di soggetti che possano assumere la qualità di concessionario, per soppressione del Cimitero.

2. L'estinzione per motivazioni diverse dalla scadenza contrattuale è dichiarata con provvedimento del Responsabile del servizio, previo accertamento delle circostanze che la determinano e previa pubblicazione di idoneo avviso di avvio del procedimento all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero.

Art. 39 Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a chi non sia già discendente - erede legittimo. Non ha validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi discendenti - eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità all'ufficio di Polizia Mortuaria entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione.

Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

Art. 40 Tumulazione provvisoria

Può essere consentita la tumulazione provvisoria in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga i nuovi colombari, solo nel caso sia già iniziati i lavori e sia stata depositata specifica istanza di concessione;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- d) in loculi comunali disponibili in attesa del compimento di operazioni di riduzione o avvio alla cremazione di salme o/e resti mortali o in caso di lavori di sistemazione del manufatto già in concessione dove sarà definitivamente tumulata la salma;

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma pari alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Tale somma sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro 6 mesi dalla messa a disposizione dei nuovi colombari. Diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma pari alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Tale somma sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia e trasferisca il feretro entro i 2 anni previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Trascorsi infruttuosamente i due anni, il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso di cui alla lettera c) dovrà essere fatto deposito di una somma pari alla tassa prevista per il posto occupato. Al momento della restituzione, da tale deposito sarà detratta la relativa % per ogni anno di utilizzazione rispetto al periodo normalmente previsto per la concessione di detto manufatto (ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, per il primo anno si considera intero qualunque sia il periodo di tumulazione provvisoria). Qualora dovessero trascorrere 2 anni infruttuosamente senza che il concessionario edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (dalla data di effettiva occupazione del manufatto) e il Comune incamererà l'intera somma depositata, che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Nel caso di cui alla lettera d) il manufatto sarà concesso a titolo gratuito per un tempo massimo di 1 mese (2 mesi in caso di avvio alla cremazione), trascorso il quale dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma pari alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Qualora dovessero trascorrere 6 mesi infruttuosamente, senza che il concessionario esegua le operazioni previste, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, con effetto retroattivo, dalla data di effettiva occupazione del manufatto e il Comune incamererà l'intera somma depositata, che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario. Nel contempo, il Comune avrà la facoltà di revocare l'eventuale ulteriore concessione rimasta in sospeso per consentire le previste operazioni, senza nulla dover rimborsare al concessionario.

Art. 41 Concessione di loculi

1. Il diritto di concessione individuale del loculo ha la durata di **30 (trenta) anni** dalla data della tumulazione della salma e alla scadenza, e non potrà essere oggetto di rinnovo.

2. Allo scadere dell'ultimo anno di concessione, il Comune invierà avviso scritto agli interessati o, in mancanza di riferimenti certi, provvederà a pubblicare avviso all'albo pretorio e all'entrata del Cimitero, dove rimarrà esposto per 30 giorni consecutivi. Trascorso inutilmente tale periodo, senza riscontro da parte dei concessionari o dei loro familiari, il Comune rientrerà in possesso del loculo e collocherà i resti mortali nell'ossario comune.
4. Qualora alla scadenza della concessione non siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione, la concessione può essere prolungata fino alla scadenza ordinaria. Il costo di rinnovo sarà determinato in % rispetto alla tariffa in vigore.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali, dati in concessione per la durata di **30 (trenta) anni**.
7. Le concessioni sono rilasciate solo in presenza della salma, o dei resti mortali per i loculi ossario individuali.
8. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo senza soluzione di continuità.
9. In deroga al precedente comma, possono essere concessi n. 2 loculi contigui, se disponibili, a persone che abbiano compiuto almeno 70 anni e abbiano tumulato il proprio compagno convivente.
10. Non è consentito in nessun caso l'assegnazione di loculi per salme già inumate.

Art. 42 Permesso di sepoltura

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta apposita autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Mortuaria e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
5. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente i resti mortali e/o le ceneri di uno o più congiunti, racchiusi in urne e/o in idonee cassette.
6. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Art. 43 Lapidi, decori e iscrizioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44 Durata concessione tombe di famiglia

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali sono a tempo determinato e di durata **non superiore a 99 (novantanove) anni**, salvo rinnovo.

2. Alla scadenza, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 45 Atto di concessione

1. Tutte le concessioni cimiteriali di tombe di famiglia, nicchie o loculi devono risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge, a totale spesa del concessionario.

2. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

CAPO V **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 46 Disposizioni generali

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione; le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione, trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie si eseguono, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, su ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

3. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione nei mesi estivi.

4. E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 anni per quelle a tumulazione, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal Sindaco seguendo, in ordine cronologico, i campi e le file occupati da più tempo.

6. Tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione sono eseguite alla presenza del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e non sia stato dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 47 Esumazioni

1. Le esumazioni, sono coordinate dal custode del Cimitero.
2. Per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, salvo che i parenti interessati non facciano domanda di raccogliere e deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione del cadavere, è possibile:
 - a) inumare il feretro nell'apposito campo indecomposti (identificato con deliberazione della Giunta Comunale), opportunamente forato nella cassa metallica o sostituito con contenitore di materiale biodegradabile, per un periodo di 2 anni, aggiungendo particolari sostanze biodegradanti, o per 5 anni, se non si fa ricorso a dette sostanze.
 - b) procedere alla cremazione, previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 79 del DPR n. 285/1990, con l'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

Art. 48 Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono coordinate dal custode del Cimitero.
2. Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture a speciale concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
3. Il feretro estumulato per il quale è necessario consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, può essere:
 - a) inumato nell'apposito campo indecomposti (identificato con deliberazione della Giunta Comunale), opportunamente forato nella cassa metallica o sostituito con contenitore di materiale biodegradabile.
E' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, purché esse non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il tempo di inumazione viene stabilito in 2 anni, nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, o in 5 anni nel caso non si ricorra a dette sostanze;
 - b) tumulato nella stessa o in altra sepoltura, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio";
 - c) avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

Art. 49 Autorizzazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria e devono essere eseguite alla presenza del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni impartite dalla predetta Autorità e dall'Autorità Sanitaria, a tutela dell'igiene.

Art. 50 Operazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione sanificante disinfettante.
2. Esaminata la cassa nel sotto fondo, se presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con apposita soluzione sanificante, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di tessuto uguale; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 51 Rifiuti speciali

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. Lo smaltimento dei rifiuti risultanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, quando richieste dagli aventi diritto, è soggetto a quota di rimborso, come previsto nel tariffario determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 52 Oneri

1. Le esumazioni ordinarie, con collocamento dei resti in ossario comune, sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata, i familiari dovranno provvedervi a proprie spese. E' permesso l'ausilio di impresa specializzata per coadiuvare il custode nell'eseguire le operazioni cimiteriali.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
4. Per le operazioni richieste dall'autorità giudiziaria, si dovrà redigere idoneo documento, dove saranno esposti gli oneri e i costi del personale impiegato.

Art. 53 Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti oppure d'ufficio, nelle ipotesi di lavori da eseguirsi all'interno del cimitero, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa solo per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino o ampliamento di tombe private.
3. La durata del deposito è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in considerazione del permanere delle circostanze di cui al comma precedente. Ordinariamente un deposito provvisorio non può avere una durata superiore a 12 mesi. Ove ne ricorra la necessità, il termine può essere prorogato. La durata del deposito non può eccedere complessivamente i 24 mesi.
4. Il canone di utilizzo viene calcolato in trimestri, a partire dalla tumulazione provvisoria fino al giorno della effettiva esumazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, su domanda sottoscritta dai richiedenti.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia provveduto all'esumazione del feretro per la sistemazione definitiva, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, ordinerà di inumare il cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato, ma solo esumato in occasione delle esumazioni ordinarie di rotazione del campo comune ovvero può essere cremato. Chi dispone l'esumazione di un feretro tumulato a sensi del presente comma deve corrispondere al Comune anche la tariffa per il lavoro di inumazione.
7. Le norme del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla tumulazione provvisoria di cassette-ossario e urne cinerarie.

CAPO VI CREMAZIONI

Art. 54 Crematorio

All'interno dei quattro cimiteri del Comune non sono state individuate apposite aree per poter procedere alla costruzione di un crematorio secondo le norme di cui all'art. 78 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Art. 55 Cremazione

1. La manifestazione di volontà alla cremazione può avvenire in maniera diretta, per testamento in tutte le sue forme (testamento per atto pubblico, testamento segreto, testamento olografo, come riferito dall'art. 620 Codice Civile, e testamento straniero, come richiamato dalla Legge n. 218 del 31/05/1995 art. 48) o mediante iscrizione ad associazione cremazionista (art. 3 Legge 130/2001). Può avvenire in maniera indiretta, attraverso dichiarazione del coniuge o del parente più prossimo, individuato a sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o della maggioranza assoluta di essi, e a sensi della Legge n. 76/2016 sulle unioni civili e convivenze di fatto. La dichiarazione resa dal coniuge o dagli altri parenti deve avere la forma del *processo verbale*.
2. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata

all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, vale la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e dalla Legge n. 76/2016 e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

4. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera c) o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Attestata l'irreperibilità dei familiari, il responsabile del servizio cimiteriale adotta una determina, collettiva, dove da atto degli accertamenti, assume eventuale impegno di spesa e attesta l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.

Nel caso di cremazione di resti disposta "d'ufficio" per più soggetti, l'autorizzazione alla cremazione deve comunque essere individuale, mentre può essere collettiva l'autorizzazione al trasporto al forno crematorio.

Rimangono distinte le autorizzazioni al trasporto rilasciate su istanza dei familiari. L'assenso alla cremazione dei resti mortali può essere reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. 445/2000).

7. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 DPR n. 285/1990 (certificato medico che esclude il sospetto di reato o nulla osta autorità giudiziaria), come previsto dall'art. 3 del DPR 254/2003.

8. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiamano le norme contenute nella legge 30.03.2001 n. 130, recante "Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e nella legge regionale 4/3/2010 n. 18.

Art. 56 Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed essere di dimensioni adeguate a contenere tutte le ceneri risultanti dal processo di cremazione.

Art. 57 Consegna urna

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:

- per conservazione in area cimiteriale:

- a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo o suo delegato;
- b) all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;
- c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;

- per affidamento in abitazione:

- a) al soggetto affidatario o suo delegato;

- per dispersione:

- a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
- b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001;
- c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale.

La dispersione può essere eseguita dal personale cimiteriale o dai familiari del defunto.

Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in ossario-cinerario comune.

Art. 58 Affidamento urna per conservazione in abitazione

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, col consenso degli eventuali altri aventi diritto.
2. E' consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma precedente, previo consenso scritto degli aventi diritto.
3. L'urna dovrà essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. Non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori.
4. In qualsiasi momento l'Ufficio cimiteriale potrà disporre che l'urna cineraria venga esibita dall'affidatario, per verificarne l'integrità e lo stato di conservazione.
5. L'affidamento in abitazione è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e di quelle indicate per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. Nel caso di cambiamento di residenza o di abitazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, egli dovrà inoltre accertarsi circa le condizioni, i limiti e le modalità prescritti dalle norme in vigore nel Comune di nuova residenza.

Nell'ipotesi di immigrazione ad Asolo di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Ufficio cimiteriale.

7. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

Art. 59 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30/3/2001 n. 130, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n. 2, dell'art. 3 della legge n. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

3. Se la dispersione riguarda le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetta ai genitori o, in mancanza, al tutore. Se si tratti di soggetto interdetto, la scelta è fatta dal tutore.

4. Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all'interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate nella DGR n. 982 del 17/06/201 (che sostituisce la LR 4 marzo 2010 n.18), ed inoltre è vietato lo spargimento:

- a) a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
- b) all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
- c) a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
- d) in aree di terreno coltivato;
- e) all'interno di edifici o manufatti.

5. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

6. La dispersione delle ceneri in apposita area può avvenire mediante interrimento delle sole ceneri o di urna biodegradabile, oppure mediante aspersione superficiale.

Art. 60 Interramento urna cineraria

1. L'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico va effettuata all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

2. L'interramento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

3. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Art. 61 Registro per la cremazione

1. Nel registro per la cremazione, previsto dall'art. 48 della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18, sono annotate, secondo un ordine temporale, le modalità con cui il richiedente ha manifestato la

propria volontà di essere cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.

2. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art. 3, lettera b) della Legge 30/3/2001, n. 130.

3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'art. 602 del codice civile, il Servizio cimiteriale provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.

4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile.

5. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

6. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.

7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica. Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'art. 602 del Codice Civile, se conservato presso il Servizio cimiteriale.

8. Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma, della legge regionale 4/3/2010 n. 18.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 62 Disposizioni varie

1. Nel cimitero, di norma, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute per la tumulazione o l'inumazione, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Asolo o che, ovunque decedute, al momento del decesso risultino avere nel comune la propria residenza.

2. Indipendentemente dal luogo della morte e dalla residenza, possono essere inoltre sepolte nei cimiteri comunali (Capoluogo e frazioni):

- Le salme delle persone che, essendo state abitualmente residenti nel comune per origine familiare o per scelta, abbiano trasferito la residenza in altro luogo per comprovate necessità assistenziali o di lavoro incluso il caso di religiosi (suore o sacerdoti), attualmente lontani per l'esercizio della loro missione, al fine di consentire il ricongiungimento alla famiglia di origine.
- Le salme delle persone che abbiano espresso in vita il desiderio di ricongiungersi, dopo la morte, al coniuge già tumulato o inumato nei cimiteri comunali.
- Le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

- Le salme delle persone che con proprie opere ed impegno in campo sociale e culturale abbiano acquisito meriti riconosciuti a favore del Comune di Asolo.

- Sono accolti, nei loculi ossari, i resti mortali o le ceneri delle persone di cui sopra.

3. Oltre ai casi indicati nel precedente paragrafo, possono essere rilasciate concessioni relative alle aree per tombe di famiglia o cappelle, tombe di famiglia o parte di esse, forni o loculi individuali, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali, anche a favore di coloro che:

- possono dimostrare di essere dimoranti e/o domiciliati presso il Comune di Asolo da almeno 20 anni;

- con proprie opere ed impegno in campo sociale e culturale abbiano acquisito meriti riconosciuti a favore del Comune di Asolo.

I cimiteri comprendono:

a) area destinata ai campi inumazione;

b) area destinata alle sepolture di varia natura (tombe, loculi, ossari, spazio dispersione ceneri);

c) ossario-cinerario comune;

d) una cappella;

e) spazio-deposito a servizio degli operatori cimiteriali.

Art. 63 Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia è assicurato dal custode del cimitero.

2. Il custode del cimitero:

a) ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n. 285 del 10.9.1990;

b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del DPR n. 285/1990;

c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni delle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

e) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati;

f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica;

g) vigila affinché non si verifichino guasti, furti, disordini e atti indecorosi all'interno del cimitero e sue attinenze;

h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di collaboratori, purché compatibile con la regolarità del servizio speciale affidato;

i) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

l) si accerta che siano predisposte le fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;

m) vigila sul comportamento decoroso dei visitatori e sul rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 64 Norme di servizio e compiti del personale addetto

1. Speciale incarico degli operatori cimiteriali è quello delle tumulazioni ed inumazioni dei cadaveri.

2. E' compito degli operatori cimiteriali scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Devono coadiuvare nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Oltre alle suaccennate occupazioni sono tenuti al servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal responsabile dei servizi cimiteriali.
5. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri e gli spazi;
 - b) dall'Ufficio di Polizia Mortuaria e dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli operatori cimiteriali vestiranno la divisa o porteranno i distintivi che saranno loro forniti dal Comune.
7. Il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
8. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
9. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
10. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO VIII PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 65 Apertura al pubblico

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale. Gli orari saranno affissi all'ingresso del cimitero.

Art. 66 Decoro e rispetto

1. Le vetture, le automobili, i ciclomotori e qualsiasi altro veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

2. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti in ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura del custode.

3. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici piante ornamentali, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

4. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private.

5. Se detti manufatti venissero a cadere, a causa del passare del tempo e delle intemperie, e non potessero più essere sistemati, sarà cura del custode ritirarli per essere smaltiti oppure usati per costruzioni nel cimitero.

6. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con la sacralità del luogo. Ha altresì il diritto di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

7. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero, nonché di semplici fiori, arbusti o corone, è vietata.

8. E' proibito recare danno o sfregio ai muri del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, ai manufatti, com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

9. E' fatto divieto, salvo ai parenti autorizzati, presenziare alle esumazioni straordinarie a chiunque non appartenga all'Autorità, al personale addetto o assistente per legge.

10. Chiunque tenesse un contegno non conveniente all'interno del Cimitero, sarà diffidato e intimato ad uscire immediatamente, e ove occorra accompagnato, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

11. E' proibita e perseguita qualsiasi forma di pubblicità interna ai cimiteri e quella esercitata nel limite di 100 m dalle mura di cinta dei cimiteri stessi.

12. Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri e dei servizi cimiteriali sono fissati con ordinanza sindacale.

CAPO IX CATASTO CIMITERIALE

Art. 67 Catasto cimiteriali e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo e giornaliero delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è uò essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo di inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

CAPO X CONTRAVVENZIONI

Art. 68 Violazioni e sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari deliberate.

2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria, come di seguito elencate:

- T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265;
- DPR 10/9/1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 (G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990);
- DPR n. 396 del 3/11/2000 Nuovo Regolamento Stato Civile;
- RD n. 1379 dell'1/7/1937 Convenzione di Berlino;
- Legge n. 130 del 30/03/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001);
- Legge n. 26 e Decreto Ministero dell'Interno dell'1/7/2002;
- Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993)
- Circolare Ministero Sanità n. 10 del 31/7/1998 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998);
- DPR n. 254 dell'11/7/2003 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003);
- Art. 24 Legge 218/1995 (diritto internazionale privato);
- Circolare del Ministero della Salute n. 400 del 21/5/2002;
- DPR 24/02/2004

e alla seguente normativa regionale:

- Legge Regionale n. 18 del 4/3/2010 "Norme in materia funeraria", integrata con Legge Regionale n. 21 dell'11/11/2011;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 4/4/2014;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 982 del 17/06/2014 "Definizione dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 della LR n. 18/2010 e revisione della DGR n. 1807 dell'8/11/2011" (BUR n. 63 del 27/06/2014);

e alle seguenti disposizioni comunali, per quanto non in contrasto con il presente Regolamento:

- Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 28/10/2013;
- Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2016;
- Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 02/07/2012.

3. Per le prescrizioni di carattere tecnico si fa riferimento alla DGR n. 982 del 17/06/2014 .
4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di modificare le norme del presente Regolamento per motivi di interesse pubblico con effetto, ove espressamente previsto dalla sopravvenuta normativa, anche sulle clausole e sui diritti delle concessioni già rilasciate.
5. La Giunta Comunale delibera interpretazioni autentiche del presente Regolamento, in relazione alla complessità delle situazioni che possono presentarsi, e anche integrazioni di dettaglio, che saranno annotate dall'ufficio addetto ai servizi cimiteriali, al fine di assicurare una totale uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.

**Allegato "A" al Regolamento comunale di polizia mortuaria -
"Prescrizioni di carattere tecnico" relative a:**

- Art. 1/A Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari
- Art. 2/A Caratteristiche delle fosse per inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati
- Art. 3/A Caratteristiche delle lapidi dei campi d'inumazione
- Art. 4/A Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative iscrizioni
- Art. 5/A Prescrizioni specifiche per il cimitero di Sant'Anna (se serve)
- Art. 6/A Lavori all'interno dei cimiteri
- Art. 7/A Caratteristiche tecniche di costruzione
- Art. 8/A Consegna dell'area e vigilanza sui lavori
- Art. 9/A Materiale di scavo
- Art. 10/A Deposito materiali
- Art. 11/A Divieto di sosta dei veicoli operativi
- Art. 12/A Orario di lavoro
- Art. 13/A Sospensione dei lavori

Art. 1/A — Caratteristiche dei loculi, degli ossari e dei cinerari

I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori: profondità: cm. 230, larghezza cm. 75 e altezza cm. 70.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi, gruppi di loculi o di celle prefabbricate devono avere lo spessore minimo di cm. 35, se realizzate con muratura in mattoni pieni intonacata all'esterno, o minimo cm. 15 se realizzate in cemento armato gettato in opera.

I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera, dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore non inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne la impermeabilità ai liquidi ed ai gas.

I loculi prefabbricati, singolarmente dovranno essere realizzati in un unico getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.

Le celle prefabbricate, raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore a cm. 5. In ogni caso dovrà essere garantita la resistenza ad un carico pari almeno a kg. 250/mq.

Le murature, i divisori e le solette di calcestruzzo dei loculi devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato dell' 1% verso l'interno ad evitare eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione "antiritiro", in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

I loculi, compresi quelli realizzati all'interno di edicole funerarie, devono essere obbligatoriamente numerati progressivamente in senso verticale partendo dal basso verso l'alto e procedendo da sinistra verso destra. Gli stessi criteri di numerazione si applicano agli ossari ed ai cinerari.

La qualità dei materiali degli ossari e cinerari a terra - su tombe giardino, su tombe di famiglia con sepolture a terra o su aree a ciò destinate - dovrà essere in getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5.

Dovrà essere garantita la tenuta ermetica dell'ossario/cinerario a terra.

Gli ossari realizzati in strutture fuori terra dovranno avere una misura minima di cm. 70 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza. Per gli ossari e per i cinerari, realizzati in strutture fuori terra, non è prescritta la chiusura a tenuta ermetica che è prevista per i loculi, ed è perciò sufficiente l'apposizione di un chiusino marmoreo.

I cinerari dovranno avere una misura minima di cm. 30 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza.

Le cassette-ossario che contengono resti ossei destinati alla tumulazione devono essere realizzate in materiale metallico o altro materiale regolarmente omologato che presenti caratteristiche di durata e perfetta chiusura.

Le urne che contengono ceneri destinate alla tumulazione devono essere realizzate in materiale infrangibile e facilmente richiudibile, anche a freddo, a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Art. 2/A - Caratteristiche delle fosse per l'inumazione delle salme e dei resti mortali non mineralizzati.

L'inumazione avviene ad una profondità che tenga conto delle caratteristiche geo-fisiche del terreno e del livello della falda acquifera e, comunque non inferiore a circa cm. 170 di profondità dello scavo.

Profondità minori possono essere inoltre stabilite per l'inumazione di resti mortali non mineralizzati, di nati morti, di feti e di prodotti abortivi.

La lunghezza delle fosse destinate alla sepoltura in campo comune è pari a 220 cm e la larghezza è di 80 cm. Dimensioni minori possono essere disposte per le inumazioni di cui al comma precedente.

La distanza minima tra una fossa e l'altra è di 50 cm. da ogni lato.

Il tumulo realizzato al di sopra della sepoltura ha misure non superiori a cm. 160 di lunghezza, cm. 60 di larghezza e cm. 30 di altezza.

Art. 3/A - Caratteristiche delle lapidi dei campi d'inumazione

Per apporre lapidi è necessaria una specifica autorizzazione del Servizio cimiteriale.

Non è autorizzata la posa di lapidi prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla sepoltura.

La richiesta per la posa lapidi deve essere presentata da un marmista iscritto alla competente categoria artigianale o industriale. L'autorizzazione alla posa di lapide include quella relativa alle iscrizioni che vi vengono realizzate.

Alla domanda deve essere allegato il disegno della lapide in scala 1:10, con indicato il testo da iscriverne. Le misure dovranno essere contenute entro le seguenti: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 155 e altezza della testata cm. 100.

La testata deve essere realizzata negli ultimi 60 cm della cordonata.

La cordonata di base non dovrà superare cm. 15 di altezza.

Le lapidi nei campi di sepoltura dei bambini, pur mantenendo la stessa tipologia per apertura e cubatura dovranno avere misure ridotte, con larghezza di cm. 60, lunghezza di cm. 120 e altezza della testata di cm. 80, mentre la cordonata di base non dovrà superare i cm. 12 di altezza.

Ogni lapide dovrà garantire una superficie minima aperta di 0,45 mq e il volume complessivo marmoreo non dovrà superare 0,100 mc.

I materiali impiegati devono essere costituiti di marmo o pietra naturale dura, compreso lo zoccolo sul quale devono essere stabilmente fissati.

Le lapidi non conformi a ai suddetti criteri o realizzate in difformità o in assenza della prescritta autorizzazione, potranno essere rimosse d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore e del committente, in solido tra loro.

Art. 4/A - Caratteristiche dei chiusini di loculi, ossari e cinerari e delle relative iscrizioni

L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio cimiteriale.

Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

La domanda per le iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

L'applicazione di cornici ed ornamenti è autorizzata solamente se il materiale impiegato è di tipo e qualità prescritti.

Nel caso di loculi adiacenti, non è ammessa la posa di un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi.

Eventuali bordure e mensole possono essere collocate nei loculi del Cimitero, soltanto laddove già previsti e nella stessa tipologia di materiale già impiegato.

In occasione della rimozione dei chiusini da ossari o cinerari per effettuare iscrizioni, qualora all'interno si trovi già collocata un'urna o una cassetta-ossario, è fatto obbligo al marmista incaricato di provvedere ad una copertura temporanea, accuratamente fissata, decorosa ed idonea ad evitare la vista dall'esterno e la possibile sottrazione dell'urna o cassetta da parte di terzi.

Art. 5/A - Prescrizioni specifiche Cimitero Sant'Anna.

a) Loculi

Le iscrizioni dovranno essere effettuate soltanto nella lastra centrale, così come la eventuale posa di accessori funerari, lasciando rigorosamente libere le due lastre laterali; i caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a mm. 40.

Potranno essere collocati soltanto porta-fiori, porta-ritratti e croci.

L'elemento portafiori dovrà avere dimensioni contenute, che non sporga oltre i cm. 15.

b) Ossari

I caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a mm. 30.

Art. 6/A — Lavori all'interno dei cimiteri

Non può essere eseguita alcuna nuova opera, o modifica strutturale a edifici esistenti, senza la preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio del permesso di costruzione, o altro atto autorizzativo, da parte del Settore Comunale competente (Settore Edilizia Privata), e acquisito il parere da parte dell'azienda ULSS e, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Soprintendenza ove prescritto.

Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e s.m.i., mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta fin dall'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, nonché degli interventi di manutenzione che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 28 del presente Regolamento (manutenzioni minori), il concessionario deve comunicare al Servizio polizia mortuaria, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, la durata presunta e i mezzi da impiegare. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del progetto o la descrizione dettagliata dell'intervento da eseguire.

Ferma restando la responsabilità prevista all'art. 3 del regolamento, l'Ufficio cimiteriale può prescrivere le modalità esecutive o l'adozione di misure utili ad evitare danneggiamenti alle opere circostanti.

In ogni caso i lavori devono svolgersi per il tempo strettamente necessario ed in modo tale da limitare i disagi per i visitatori e non recare loro alcun pericolo, sia durante lo svolgimento, sia successivamente, con piena responsabilità della ditta esecutrice e del committente, in solido tra loro, per qualsiasi danno causato a terzi o all'amministrazione comunale.

Qualsiasi situazione di potenziale pericolo riscontrata in occasione dell'esecuzione di lavori dovrà essere prontamente segnalata agli uffici cimiteriali.

Ogni cantiere dovrà essere costantemente chiuso con idonea recinzione, atta ad impedire l'accesso volontario o casuale da parte dei non addetti alle lavorazioni. All'esterno della recinzione non possono pendere oggetti, attrezzature o altro materiale e non è consentito deporre temporaneamente o abbandonare attrezzi o materiali all'esterno dell'area di cantiere.

Nel caso debbano essere eseguite lavorazioni che non possano essere realizzate se non invadendo temporaneamente un'area esterna al cantiere, l'area da occupare deve essere opportunamente transennata e chiusa al traffico veicolare e pedonale. Tale circostanza deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tributi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di decoro e pulizia dei luoghi.

Art. 7/A - Caratteristiche tecniche di costruzione

Nella costruzione di cappelline, edicole funerarie, nicchioni e colombari è prescritto all'esterno l'uso di pietra naturale.

Compatibilmente col carattere e la struttura della costruzione, può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi, o in calcestruzzo con superfici a vista lavorate a superficie di cassero, trattate con prodotti atti a garantirne l'impermeabilità.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, se non diversamente disposto con specifici provvedimenti o avvisi di concessione aree; in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni ostio feretro corrispondono 11 posti per cassette ossario o 16 posti per urne cinerarie.

L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non deve essere superiore a m. 4.50 dal piano di campagna del Cimitero, fatte salve le disposizioni particolari definite a singola lottizzazione.

Ogni costruzione può essere edificata a filo con i margini dei viali, mentre deve distare almeno cm. 120 dalle sepolture o costruzioni limitrofe. Sono fatte salve le misure minori previste in zone cimiteriali già lottizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, sia per le parti ipogee che per quelle epigee, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le caratteristiche dei loculi e degli ossari da realizzare all'interno del manufatto si osserveranno, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel presente allegato.

Il manufatto cimiteriale deve riportare all'esterno il nome di famiglia del fondatore.

Art. 8/A - Consegna dell'area e vigilanza sui lavori

La consegna dell'area al concessionario, o a persona da questi delegata, viene effettuata da un dipendente incaricato dal Responsabile del servizio competente, il quale provvede poi, con l'eventuale assistenza di un tecnico delegato dall'Amministrazione Comunale, al controllo della esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni autorizzate.

Il Servizio cimiteriale può prescrivere specifiche condizioni per fare in modo che l'opera da realizzare presenti caratteristiche costruttive adeguate ad una agevole e sicura operatività, in occasione delle sepolture e delle dissepolture.

Art. 9/A - Materiale di scavo

I rifiuti prodotti dall'attività edilizia e lapidea privata all'interno dei cimiteri devono essere trasportati all'esterno e smaltiti a cura e spese della ditta esecutrice o del committente, nel rispetto della normativa specifica vigente in materia.

E' vietato il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti di cui al primo comma all'interno delle aree cimiteriali. Per ciò che riguarda il terreno di scavo, l'Ufficio tecnico indicherà alla ditta esecutrice il luogo, interno al cimitero, in cui dovrà essere trasportato.

Art. 10/A - Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dall'ufficio tecnico.

E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

Anche durante l'esecuzione di lavori il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.

Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono assicurarsi che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna; che non siano abbandonati rifiuti, materiali o attrezzature; che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 11/A - Divieto di sosta dei veicoli operativi

I veicoli impiegati nel trasporto di materiali possono sostare all'interno del cimitero solo per il tempo necessario al carico o allo scarico.

Art. 12/A - Orario di lavoro

L'orario di esecuzione dei lavori previsti nel presente capo viene fissato dall'Ufficio tecnico cimiteriale, anche in funzione dell'orario di apertura dei cimiteri. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi.

Art. 13/A - Sospensione dei lavori

Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali e i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.

Entro il giorno precedente il periodo di sospensione, le imprese debbono provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. Qualora per comprovati motivi una o più imprese non siano in grado di provvedere entro tale termine, la Direzione cimiteriale può rilasciare espressa e motivata deroga, prescrivendo le misure più idonee a limitare il disagio per i visitatori e a mantenere il decoro dell'area.

La posa di lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e ossari è consentita fino al 28 ottobre.